

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Compenso avvocato: la rilevanza della convenzione intervenuta fra le parti

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c., pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice; non rilevano, in ipotesi di libera pattuizione del compenso, neppure i minimi tariffari, giacchè la previsione di codesti non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, visto che risponde all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni ove a esso contrarie.

NDR: in tal senso questa Cass. 21235/13, 1900/2017 e 14293/2018.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 17.4.2020, n. 7904

...omissis...

Rilevato

L'avv. *omissis* ricorre per cassazione nei confronti del decreto del tribunale di Bari depositato il 6-2-2018; con tale decreto il tribunale ha respinto il reclamo dell'avv. *omissis* avverso il provvedimento col quale il giudice delegato al fallimento *omissis* s.r.l. aveva liquidato il compenso di 24.800,61 Euro, oltre accessori, per l'attività professionale svolta in relazione a una causa civile definita con sentenza del medesimo tribunale del 6-11-2015.

La curatela del fallimento ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Considerato

Il tribunale di Bari ha respinto il reclamo dell'avv. *omissis* osservando che tra il predetto professionista e il Fallimento era stata stipulata una convenzione relativa al compenso, come previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 13; cosicché doveva ritenersi irrilevante la circostanza che quel compenso fosse risultato poi inferiore all'importo riconosciuto alla curatela a titolo di spese processuali nella ripetuta sentenza del 6-11-2015;

il ricorrente censura la decisione con cinque motivi, così articolati: violazione o falsa applicazione del divieto di locupletazione del Fallimento, omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 91 c.p.c.; violazione o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., L. n. 81 del 2017, art. 3, L. n. 192 del 1998, art. 9, L. n. 247 del 2012, art. 13 bis, per avere il tribunale ritenuto liberamente accettato il compenso previsto "pur in assenza (..) della clausola vessatoria che prevedesse un compenso inferiore a quello determinato dal giudice"; violazione o falsa applicazione delle medesime norme per avere il tribunale ritenuto che non fosse applicabile la più recente normativa sul cd. equo compenso alle curatele fallimentari, in via retroattiva; violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 35, per non avere il tribunale ritenuto applicabile la suddetta norma alla convenzione per la riduzione dei compensi degli avvocati; violazione dell'art. 31 della Cedu a misura della tutela della dignità del lavoro, da considerare lesa per effetto della riduzione del compenso di circa la metà rispetto a quello ritenuto congruo dalla sentenza che ha definito il giudizio) relativamente al quale l'opera professionale era stata prestata.

Il ricorso è infondato.

Il tribunale di Bari ha rigettato il reclamo rilevando che il compenso era stato corrisposto all'avv. *omissis* in base a una convenzione liberamente e anteriormente stipulata con la curatela; ha soggiunto che la norma sull'equo compenso degli avvocati, di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 13-bis, pure invocata in sede di reclamo, non poteva applicarsi alla fattispecie, non solo perchè successiva alla convenzione detta, ma anche e soprattutto perchè riguardante solo le convenzioni unilateralmente predisposte da imprese bancarie o assicurative e in genere dalle grandi imprese; mentre nel caso concreto la convenzione era stata frutto della libera contrattazione tra le parti, senza possibilità di correlarne la stipulazione a una sorta di abuso di dipendenza economica.

Dalla riferita caratteristica, non funzionale a risolvere contenziosi tra le parti, il tribunale ha infine ritenuto che non fosse pertinente neppure il richiamo del professionista alla L. Fall., art. 35, onde desumere l'invalidità della transazione per mancata previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Merita puntualizzare che la L. 31 dicembre 2012, n. 247, (di riforma della professione forense) ha in generale stabilito, art. 13, che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, e che la pattuizione dei compensi è libera, salvo il divieto dei patti con i quali l'avvocato

percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa; a loro volta, secondo la medesima previsione, i parametri indicati nell'apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa Legge, possono essere applicati "quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".

Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 21235-13; Cass. n. 1900-17, Cass. n. 14293-18) che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c., pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti - e solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice; non rilevano, in ipotesi di libera pattuizione del compenso, neppure i minimi tariffari, giacchè la previsione di codesti non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, visto che risponde all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell'intera collettività, che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni ove a esso contrarie (ancora Cass. n. 17222-11, Cass. 1900-17).

Ciò fermo stante, il primo e il quinto mezzo, suscettibili di esame congiunto, non hanno alcun fondamento.

I profili della locupletazione (che si sarebbe determinata in capo al Fallimento indebitamente) e della violazione delle norme sulla dignità del lavoro non sono coerenti con l'avvenuta stipulazione di un valido patto sul compenso, che ha natura negoziale e che quindi suppone doversi far riferimento, quale base della regolamentazione dei livelli di interesse, alla sola volontà delle parti stipulanti, secondo l'interesse economico di ciascuno: in una parola, all'autonomia contrattuale; la pattuizione non risulta esser stata oggetto di impugnativa con riguardo a eventuali vizi della volontà negoziale; ciò è dirimente per disattendere la tesi del ricorrente e le stesse conclusioni del procuratore generale: giustappunto in considerazione dell'esistenza di una valida convenzione sul compenso, non può in vero affermarsi che la condanna alle spese contenuta nella sentenza che ha definito la causa di merito (e afferente al distinto rapporto tra la parte soccombente e la parte vittoriosa) vada a costituire un "titolo ulteriore", non antitetico a quello derivante dalla pattuizione negoziale, come tale spendibile, al posto della pattuizione, nel distinto rapporto tra la parte vittoriosa e il proprio difensore.

Il secondo mezzo è inammissibile.

Il riferimento del ricorrente alla vessatorietà o all'abusività della convenzione, in rapporto a una qualche forma (ben vero neppure esplicitata) di abuso che sarebbe stato perpetrato a proprio danno, è del tutto generico e implica una censura in fatto, poichè il tribunale ha invece affermato che la convenzione era stata oggetto di libera negoziazione tra le parti. Del resto è da osservare che lo stesso ricorrente contraddittoriamente assume che la convenzione (di cui pur non è riportato il testo nella sua completezza) non conteneva alcuna clausola vessatoria nel senso indicato (si dice: "pur in assenza nella convenzione della clausola vessatoria che prevedesse un compenso inferiore a quello determinato dal giudice"); cosicchè infine l'argomentazione per tale verso spesa nel ricorso resta totalmente incomprensibile nel significato giuridico.

Il terzo motivo è infondato e in parte è anche privo di specificità; l'invocato della L. n. 247 del 2012, art. 13-bis, è stato introdotto dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, dopo la stipulazione della convenzione di cui trattasi - che è da entrambe le parti hanno indicato esser

avvenuta nel 2014; la norma specificamente prevede (per quanto interessa), da un lato, che le convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività esclusive di avvocato (art. 2, commi 5 e 6, stessa Legge) in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese suddette (salva prova contraria); e dall'altro che, ai fini della stessa norma, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle ripetute convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato;

il ricorrente ne assume la forza retroattiva in virtù dell'avvenuta eliminazione, nella versione originaria della norma stessa, della clausola di decadenza in ordine alla proposizione dell'azione di nullità entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni (L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 487); ma l'assunto è del tutto infondato, poichè la stessa versione originaria, in quanto successiva alla convenzione di cui è causa, non poteva applicarsi retroattivamente.

Ben vero il ricorrente sostiene che la norma introdotta dal D.L. n. 148 del 2017, abbia valenza interpretativa, e dunque invoca l'applicazione retroattiva sulla base di tale caratteristica; questa argomentazione è errata sotto più fronti: innanzi tutto perchè, secondo la postulazione, la funzione interpretativa sarebbe correlabile alla L. n. 81 del 2017 (cd. jobs act) per i lavoratori autonomi e per i professionisti, e quindi a una legge essa stessa successiva alla convenzione che è posta a base del compenso in questa sede; in secondo luogo perchè nessuna valenza di norma interpretativa può essere in verità predicata quanto all'art. 13-bis; la L. n. 247 del 2012, art. 13-bis, non ha natura interpretativa e valore retroattivo poichè semplicemente fanno difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa di norme anteriori, che ne avrebbero giustificato l'adozione.

Tanto basterebbe a rigettare il motivo di ricorso.

Per completezza deve osservarsi che la norma medesima ha un ben limitato spazio di applicazione, essendo relativa alle (sole) convenzioni ivi appositamente richiamate, con "imprese bancarie e assicurative" e con "imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003"; e dunque non può essere invocata nel distinto caso delle convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento - come nella specie - di attività professionale in favore di procedure fallimentari; le quali in vero non sono ontologicamente catalogabili nel concetto di "imprese", grandi o piccole che siano - per la differente funzione gestoria loro riservata; la curatela fallimentare è in linea generale organo della gestione liquidatoria, salvo che non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi della L. Fall., art. 104 - cosa che peraltro nella specie neppure è dedotta.

Il quarto motivo è inammissibile.

Il tribunale ha escluso che la convenzione di cui si parla abbia avuto veste di transazione, e ogni contrario asserto da parte del ricorrente, da associare al riferimento alla L. Fall., art. 35, concretizza un sindacato di fatto, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in questa sede di legittimità;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, ove dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

